

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2514 del 11/05/2026
Oggetto	REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI - PREGRESSO - MARIOTTI IDA E C. SOCIETÀ AGRICOLA - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA FIUME PO IN COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC13A0031 - SINADOC 37150/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2612 del 07/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno undici MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG.LE N. 41/01 ART. 5 E SEGUENTI – PREGRESSO - MARIOTTI IDA
E C. SOCIETÀ AGRICOLA - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SUPERFICIALE DA FIUME PO IN COMUNE DI MONTICELLI
D'ONGINA (PC) AD USO IRRIGUO - PROC. PC13A0031 – SINADOC
37150/2023.**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;

- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2326/2008 e 1622/2015; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la d.G.R. 1195/2016;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda registrata al prot. PG/2013/0242735 del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po della Regione Emilia-Romagna con cui Mariotti Ida Impresa Individuale, c.f. MRTDIA50M51G535M ha richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali, ai sensi del r.r. 41/2001 e della documentazione integrativa e di modifica presentata dalla ditta Mariotti Ida e C. Società Agricola, c.f. 01758820334, con note assunte ai protocolli ARPAE n. 178990 del 20/10/2023, n. 179961 del 10/10/2025 e n. 192877 del 30/10/2025, da esercitarsi in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Località Pomida di San Nazzaro, con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a 25 l/s e per un volume d'acqua massimo prelevabile pari a 8.158 m³/anno (codice pratica PC13A0031);

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinario di cui all'art. 5, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 37 del 11/02/2026 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- di cui trattasi è ubicata nel sito Rete Natura 2000 IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";

- per la motivazione di cui sopra ai sensi della DGR 1174/2023 è necessario sottoporre l’opera a Screening d’Incidenza;
- la procedura di screening d’incidenza ha dato esito positivo nel rispetto delle condizioni d’obbligo e di progetto richiamate dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale nell’atto n. 12/2026 (assunto al prot. ARPAE n. 11233 del 21/01/2026) e riportate integralmente nel disciplinare di concessione;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

DATO ATTO che in data 05/03/2026, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l’assenza di cause di decadenza,

PERSO ATTO dei pareri favorevoli e nulla osta, alcuni con prescrizioni, espressi dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (pervenuto in data 25/11/2025 ed assunto al n. 208786 del protocollo ARPAE);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota pervenuta in data 20/11/2025 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 206505);
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po - A.I.Po (nota pervenuta il 15/01/2026 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 7344), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a 98 m³/s a valle del punto di prelievo

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l’anno corrente;

– ha costituito in data 04/05/2026 un deposito cauzionale pari a 250,00 €;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica PC13A0031;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Mariotti Ida e C. Società Agricola, c.f. 01758820334, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, cod. pratica PC13A0031, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda destra del fiume Po;
 - ubicazione del prelievo: comune di Monticelli d'Ongina (PC), Località Pomida di San Nazzaro, N.C.T. del suddetto Comune al foglio 17 mappale n. 75; coordinate UTM-RER: X: 571.214,32 - Y: 992.978,68; terreno di proprietà della concessionaria;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 25 l/s;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a 8.158 m³/anno;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 05/05/2026, registrato al prot. PG/2026/82320;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a **39,57 €** ;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 €;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di funzione "Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo", Elena Gallini e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Mariotti Ida e C. Società Agricola, c.f. 01758820334 (codice pratica PC13A0031).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa, è costituita da un pozzetto in PVC 600 mm di diametro e profondità 1,5 m connesso a condotta orizzontale, sempre in PVC, ma di 400 mm di diametro e lunghezza 25 che, posizionata al di sotto della via alzaia, mette in comunicazione diretta il pozzetto con l'alveo bagnato del Fiume. Il prelievo dell'acqua avviene con una motopompa aspirante, azionata da trattore, con il posizionamento del relativo tubo di pescaggio di 140 mm di diametro, nella porzione verticale della condotta descritta.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Monticelli d'Ongina (PC), Località Pomida di San Nazzaro, al di sotto di terreno privato, censito al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 17 mappale n. 75; coordinate UTM-RER: X: 571.214,32 - Y: 992.978,68.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. ITIRN00814IR, da sponda destra, del Fiume Po.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Monticelli d'Ongina (PC), foglio n.17, mappali n.ri 19, 78, 133, 340, 341, 350, 349, 338, 339, 14, 10, 132, 5, 75, 20, 25, 28 e 30 - della superficie complessiva di circa 05.39.59 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 25 l/s e nel limite di volume massimo pari a 8.158 m³/anno.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2026 è pari a € **39,57**.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del

credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. Ai sensi della DGR 1792/2016, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo, di norma determinati sulla base della portata massima assentita nell'unità di tempo, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misurazione dei volumi derivati, il canone è determinato sulla base del volume d'acqua prelevato, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore al canone minimo stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo; la parte di canone anticipatamente corrisposta che risulterà eccedente, sarà imputata a compensazione, ai canoni dovuti negli anni successivi e potrà essere, eventualmente, restituita solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2035.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE Area Demanio idrico sede di Piacenza tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).
Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
5. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
6. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario

ogni eventuale accertamento necessario per-verificare l' idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l' Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

7. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 98 m³/s a valle del punto di prelievo. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
1. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall' Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 7344 del 15/01/2026 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.
2. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia occidentale (con atto n. 12/2026, assunto al prot. ARPAE n. 11233 del 21/01/2026) ha concluso con esito positivo la procedura di Screening di Incidenza evidenziando che l'esercizio del prelievo non determina un'incidenza negativa sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, a condizione che siano integralmente rispettate:
 - le seguenti Condizioni d'Obbligo e Indicazioni Progettuali, come formulate nella Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna n. 14561/2023, che il Concessionario si impegna ad adottare:

“Allegato 1 - CONDIZIONI D'OBBLIGO DI CARATTERE GENERALE:

Ubicazione dell'area di cantiere e/o dell'area di realizzazione dell'intervento

1. si trova all'esterno di aree naturali o semi-naturali;

2. si trova laddove non era presente vegetazione arborea o arbustiva;

4. non è individuato in aree caratterizzate dalla presenza di habitat d'interesse comunitario;

5. non si trova in aree caratterizzate dalla presenza di habitat di specie d'interesse comunitario.

Allegato 2 - INDICAZIONI PROGETTUALI DI CARATTERE GENERALE:

6. non comporterà la lavorazione di terreni saldi;

7. non comporterà movimenti di terra;

9. non comporterà modifiche allo stato dei luoghi;

10. non comporterà la trasformazione dell'uso del suolo dell'area;

12. manterrà le stesse condizioni e ubicazione dell'intervento oggetto della precedente autorizzazione concessione”.

- le seguenti misure generali di conservazione:

- è obbligatorio rispettare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale nelle captazioni idriche, esistenti o nuove, nei corsi d'acqua naturali; sono fatti salvi i prelievi in deroga previa Valutazione di incidenza (Vinca) dall'Ente gestore del sito”.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
2. La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
3. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
5. In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
4. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze previste nei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.



Spett.le

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni E Concessioni Unità
Gestione Demanio Idrico – Piacenza**

Via XXI Aprile 48, 29121 – Piacenza (PC)

aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Gruppo Carabinieri Forestale Parma e Piacenza

fpr42966@pec.carabinieri.it

Comando Polizia Provinciale di Piacenza

Corso Garibaldi 50, 29121 – Piacenza (PC)

provpc@cert.provincia.pc.it

**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia
Occidentale**

Piazza Ferrari, 5 43013 Langhirano (PR)

protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Comune di Monticelli d’Ongina

Via Cavalieri di Vittorio Veneto 2, 29010 - Monticelli
d'Ongina (PC)

comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

Consorzio Di Bonifica Di Piacenza

cbpiacenza@pec.it

Mariotti Ida e C. Società Agricola

Via Carini 32/1, 29010 – Monticelli d’Ongina (PC)

mariottisocietaagricola@legalmail.it

Classifica: 6, 10, 20, 03_Pidr/A, 10v, 336/2024A,1.2

OGGETTO: Mariotti Ida e C. Società Agricola - Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dal F. Po ad uso irriguo, ex art. 5 e segg. del Regolamento Regionale n. 41 del 20/11/2001, in Loc. Pomida di San Nazzaro in Comune di Monticelli d’Ongina (PC) - Procedimento n. PC13A0031 Sinadoc n. 37150/2023.



Parere idraulico di competenza

RICHIEDENTE: ARPAE - SAC Piacenza;

PROPONENTE: Mariotti Ida e C. Società Agricola - Via Carini 32/1, 29010 – Monticelli d’Ongina (PC);

VISTA la nota presentata da ARPAE registrata al protocollo AIPO n.34205 del 17.11.2025, relativa alla richiesta di parere idraulico in merito alla richiesta di attingimento di acqua pubblica superficiale dal fiume Po mediante tubazione in PVC di diametro 120 mm per l’irrigazione per aspersione di colture cerealicole e di erba medica;

PRESO ATTO CHE secondo la relazione allegata, il proponente intende effettuare un attingimento di acqua pubblica a una profondità massima di 1,5m (superficiale) mediante pompa aspirante collegata a una trattrice con portata massima di 25 l/sec, e quindi con un prelievo totale annuo stimato di 8158 m³ al netto delle perdite;

CONSIDERATO che il punto di attingimento risulta essere posizionato sul terreno censito al catasto del Comune di Monticelli d’Ongina (PC) in Loc. San Nazzaro al fg. 17 mapp.le 75 al punto di coordinate 45.0848282, 9.9040246;

CONSIDERATO che il punto di attingimento è situato immediatamente al di là della strada vialzaia, ed è in diretto collegamento con il Po per mezzo di una tubazione fissa che la sottopassa;

ESAMINATA la documentazione allegata alla richiesta;

VISTO il T.U. - R.D. 25/07/1904 n. 523, “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, in particolare l’art. 93 e seguenti;

VISTE le Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Piacenza, adottato dal Consiglio della Provincia di Piacenza con deliberazione n. 17 del 16/2/2009;

VISTO il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) “Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter” adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;

CONSIDERATO che le aree interessate dall’evento risultano localizzate nelle fasce esondabili (Fascia A1 – fascia di deflusso) del PTCP della Provincia di Piacenza;

VISTO le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po con deliberazione dell’n.2/2016 del 03/03/2016;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria e delle opere di bonifica”;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti e considerata la compatibilità idraulica di quanto richiesto con la tutela delle opere idrauliche di presidio nonché con il buon regime idraulico;

FATTO SALVO ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

PER TUTTO quanto premesso, rappresentato ed evidenziato nella istanza del proponente,

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
AI SOLI FINI IDRAULICI**

all'attingimento di acque pubbliche superficiali del fiume Po a scopo irriguo, mediante pompa aspirante collegata a una trattrice con portata massima di 25 l/sec, e con un prelievo totale annuo stimato di 8158 m³, sito sul terreno censito al catasto del Comune di Monticelli d'Ongina (PC) in Loc. San Nazzaro al fg. 17 mapp.le 75 al punto di coordinate 45.0848282, 9.9040246, ferme restanti le seguenti prescrizioni.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'intervento in esame, oggetto del presente parere tecnico-idraulico, sarà sotto esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del Proponente;
2. il presente parere è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche dedotte dagli elaborati progettuali presentati che diventano parte integrante del presente Parere Idraulico anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica a quanto qui esaminato ed approvato con le relative e imposte prescrizioni dovrà essere oggetto di nuovo parere da parte di questo Ufficio. Nello specifico si rappresenta che l'esecuzione di opere difformi, non contemplate nel presente parere o l'inosservanza delle prescritte condizioni, comporterà l'adizione delle vie legali previste delle vigenti disposizioni legislative nel merito, e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo notificato alla Proponente società.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Il corpo tubazione pescante, da posizionarsi all'interno di serbatoio esistente collegato mediante tubazione al fiume Po, dovrà essere posizionato in modo tale da non arrecare danni alla sponda fluviale, ovvero da non creare inneschi di fenomeni erosivi durante eventuali deflussi di piena;
2. il Proponente dovrà garantire, a proprie cure e spese, la perfetta efficienza del manufatto di attingimento significando che ogni qualvolta dovessero rinvenirsi erosioni o scompaginamenti dovuti alla presa irrigua in questione, questi è tenuta prontamente a ripristinare, con ricariche di materiale litoide/terroso, l'officiosità e la funzionalità della sponda in esame sino al raggiungimento degli standard tecnici di sicurezza qui imposti;
3. è in carico al Proponente la responsabilità in materia di sicurezza in fase di realizzazione dell'intervento citato in oggetto;
4. il Proponente si impegna a:
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modificano la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;

- non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
5. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Proponente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono in concomitanza di corpi idrici con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 6. considerato che l'attingimento oggetto del presente parere è posto in area allagabile il Proponente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia-Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Proponente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
 7. il proponente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti ed alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere;
 8. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del Proponente a norma dell'art. 192 del Decreto Lgs. n. 152/2016;
 9. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO o qualsiasi altro soggetto pubblico competente che ne faccia istanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. il proponente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Proponente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente parere, non esclusi gli eventi di piena;

3. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Proponente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
4. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Proponente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il Proponente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla scrivente Agenzia;
5. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del Proponente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta Amministrazione Regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio del presente parere;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere idraulico non esime il proponente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché di eventuali autorizzazioni di merito di soggetti giuridici stakeholder e fatto salvo il diritto dei terzi, significando che la scrivente Agenzia si ritiene del tutto sollevata ed indenne, sia in sede civile che penale, sia verso i soggetti pubblici che privati aventi diritto.

IL DIRETTORE

in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Ing. Gianluca Zanichelli

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

VISTO: L'incaricato di Elevata Qualificazione Tecnica

Ing. Stefano Baldini



Firmato digitalmente da:

STEFANO BALDINI

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.